



17742/17¹ 8 LUG. 2017

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE SOU. - ESSENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 18965/2012

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. 17762
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - Ud. 21/04/2017
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - CC
- Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18965-2012 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 8018440587, in persona
 del Ministro pro tempore rappresentato e difeso
 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
 Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

- ricorrente -

contro

....., elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIALE DELL'UNIVERSITA' 27,
 presso lo studio dell'avvocato BARBARA NOVELLI,
 rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO
 PALERMITI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

2017

1775

avverso la sentenza n. 1908/2011 della CORTE
D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il
04/12/2012 R.G.N. 296/06;

A large, handwritten signature in black ink is located in the lower-left quadrant of the page. The signature consists of several fluid, overlapping loops. To the right of the signature, there is a large, thin, curved line that starts near the top center and curves downwards and to the right, resembling a large 'C' or a checkmark.

RILEVATO

che con sentenza del 4.5.2012 la Corte d'appello di Reggio Calabria ha riconosciuto il diritto di dipendente del Comune di Reggio Calabria - assegnato all'ufficio del giudice di pace (già giudice conciliatore) di Gallina e all'ufficio UNEP presso la Corte di appello di Reggio Calabria, sino al 18.6.2001, con mansioni di assistente di udienza presso il locale Tribunale - alla corresponsione, da parte del Ministero della Giustizia, dell'indennità di amministrazione (sostitutiva dell'indennità giudiziaria in base al c.c.n.l. comparto Ministeri del 19.5.1995) nei limiti della prescrizione (ossia con decorrenza dal 9.11.1999, essendosi prescritto il credito antecedente);

che avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia affidandosi a un motivo di ricorso cui resiste con controricorso il lavoratore.

CONSIDERATO

che il Ministero denuncia violazione di plurime disposizioni di legge (legge n. 221 del 1988; legge n. 51 del 1989, art. 3, comma 59; legge n. 537 del 1993; art. 34 del contratto collettivo nazionale comparto Ministeri - personale non dirigente, stipulato in data 16.5.1995) nonché vizio di motivazione, avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l'attività di messo presso il giudice di pace non determina alterazioni nel rapporto di lavoro rispetto all'ente locale, dando luogo a dipendenza meramente funzionale dall'ufficio giudiziario, rispetto alla quale non vi è alcun incardinamento rilevante per i profili retributivi del rapporto, anche a fronte della disapplicazione - in esito alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro del personale ministeriale - dell'art. 2 della legge n. 221 del 1988 che ha istituito l'indennità giudiziaria e della previsione dell'indennità di amministrazione, elemento fisso della retribuzione, riconosciuta a tutti dipendenti del comparto, a prescindere dall'effettivo servizio e dalla tipologia di funzione espletata;

che, ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso avendo questa Corte affermato che, in caso di distacco del lavoratore (istituto già disciplinato dall'art. 56 del d.P.R. n. 3 del 1957) presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere - soggezione, mantenendo il distaccante, fra l'altro, il

potere di licenziare (Cass. 7049/2007, 10771/2001; cfr, di recente, Cass. nn. 19916/2016, 20049/2016);

che in questa prospettiva ricostruttiva, alla quale il Collegio ritiene di dare continuità, è evidente che il trattamento economico dei lavoratori distaccati che, prima il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72 ed oggi il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 71, hanno riservato alla negoziazione collettiva, non potrà che essere individuato alla luce della contrattazione collettiva di settore applicabile al rapporto di lavoro propria dell'ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato, non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro con l'ente distaccato non viene meno, nè muta per effetto del distacco o del comando la sua regolamentazione a livello legale e/o contrattuale;

che come affermato da questa Corte (Cass. n. 20049/2016 citata) deve, pertanto, escludersi la possibilità di contaminazione tra i trattamenti economici previsti da eventuali diverse discipline negoziali di settore, come è desumibile anche dal fatto che il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 73 commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis come successivamente modificato, ed oggi corrispondente per contenuto al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70 pone, al comma 12, a carico dell'ente che utilizza il personale di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'onere relativo al solo trattamento economico fondamentale.

che è irrilevante la natura delle mansioni e dei compiti svolti dai lavoratori dipendenti di enti diversi dal Ministero della Giustizia ed ivi distaccati, o comandati, ai fini del riconoscimento della indennità di amministrazione, prevista dall'art. 34 del CCNL comparto ministeri per i lavoratori dipendenti del Ministero della Giustizia e, successivamente, dall'art. 28 del CCNL del 16.2.1999, essendo, l'indennità, correlata alla specifica posizione ordinamentale dei dipendenti del Ministero della Giustizia, diversa e distinta, per effetto della disciplina legale e contrattuale, da quella del personale proveniente da enti diversi (nella specie il Comune di Reggio Calabria), che ha uno stato giuridico ed economico totalmente diverso, in ragione della fonte della sua regolazione, legale e/o contrattuale, ed essendo collegata all'esigenza istituzionale di un continuo specifico aggiornamento professionale dei dipendenti del suddetto Ministero (Corte Cost. n. 92/1993; Cass. Sez. Un. nn.12543/1998 e 49/1999; Cass. nn. 7724/2012, 27885/2009 che richiama sul punto principi già espressi da Cass. Sez. Un. n. 12543/98, nonchè da Cass. Sez. Un. n. 49/1999);

che sulla scorta delle considerazioni svolte va accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

che il difforme esito del giudizio di merito suggerisce la compensazione delle spese del procedimento di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dall'odierno controricorrente in relazione all'indennità di amministrazione, già indennità giudiziaria. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 aprile 2017.

Il Presidente

dott. Giuseppe Napolitano



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, ..1.8.LUG. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

